Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 **Roma — Mercoledì, 12 giugno** **Numero 138**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1140)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Stazione zoologica (Acquario) di Napoli è eretta in ente morale sotto la vigilanza del Ministero della istruzione pubblica e con lo statuto che sarà approvato con Nostro decreto.

Art. 2.

All'ente della Stazione zoologica è devoluto il pieno e libero uso di tutti i beni immobili e mobili di pertinenza della Stazione stessa, conforme alla concessione fattane dal municipio di Napoli con deliberazione consiliare del 30 luglio 1917.

È altresì attribuita al detto ente ogni ragione di credito già spettante alla Stazione predetta.

Art. 3.

L'esame e la decisione di qualsiasi questione riferibile a pretese di compensi od indennità di qualsiasi natura, che potesse essere sollevata da chicchessia in

rapporto ai provvedimenti straordinari già adottati dal Governo del Re per la gestione della Stazione zoologica o per effetto delle disposizioni del presente decreto, sono riserbati esclusivamente ad un Collegio arbitrale che, con atto del Governo, sarà costituito in Napoli e sarà composto da un Consigliere della Corte di cassazione di Napoli, all'uopo designato dal primo presidente della Corte, da un consigliere del Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso e da un giurista professore ordinario nelle Regie Università, designato dai due sopraddetti consiglieri della Corte di cassazione di Napoli e dal Consiglio di Stato. Questo Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Esso ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visti i Nostri decreti-legge 10 agosto 1916, n. 1031, e 6 maggio 1917, n. 783;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente al trasporto di merci e costruiti nei cantieri nazionali è accordato un compenso di costruzione per tonnellata di stazza lorda di lire settanta se varati entro il 31 dicembre 1918, e di lire sessantacinque se varati entro il 31 dicembre 1919.

Art. 2.

Si intendono estese ai piroscafi in legno acquistati all'estero e che siano entrati a far parte della marina mercantile nazionale entro il 31 dicembre 1919 le disposizioni dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031.

Art. 3.

Sono estese ai piroscafi in legno previsti dal presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 6 e 8 del decreto 10 agosto 1916, n 1031 e dell'art. 10 del testo unico approvato con Nostro decreto del 14 giugno 1917, n. 971.

Art. 4.

Per la costruzione dei piroscafi in legno previsti dal presente decreto è accordata la completa introduzione in franchigia di tutto il materiale metallico necessario alla costruzione, all'armamento ed alla attrezzatura degli scafi.

Art. 5.

I piroscafi in legno di cui agli articoli precedenti devono entrare in effettivo esercizio non oltre il 31 dicembre 1919.

Ove tale termine non sia rispettato, il costruttore avrà diritto solamente al compenso di costruzione fissato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n 745 (secondo capoverso).

Art. 6

Per la costruzione nello Stato degli apparati motori ed apparecchi ausiliari rimangono invariati i compensi stabiliti dall'art. 8 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, si applicano anche ai piroscafi in legno già in costruzione nei cantieri nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — R. BIANCHI — NITTI — MEDA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 743 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 22 del testo unico di legge sui dazi di consumo, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248, ed 82 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 455, coi quali venne stabilito, in caso di guerra, la esenzione temporanea dai dazi stessi, dei viveri e dei foraggi destinati alle truppe mobilitate, salvo indennizzi ai Comuni ed agli appaltatori;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 728;

Visto il Nostro decreto 6 aprile 1916, n. 432;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al capitolo n. 315-VI « Indennizzi ai Comuni ed agli appaltatori per le perdite dipendenti dalla applicazione del R decreto 25 maggio 1915, n. 728, relativo alla esenzione di ogni dazio interno di consumo, nelle località considerate in istato di guerra, ecc. » dello

stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918 è apportata una nuova assegnazione di lire ottocentocinquantamila (L. 850.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

È esente da dazio interno di consumo in tutti i Comuni del Regno la quantità di granaglie e di cereali non contemplati già dalla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, e delle relative farine, della quale venga accertato l'impiego nella panificazione mediante attestazione dell'autorità incaricata di controllare l'impiego stesso.

L'introduzione dei detti generi nei Comuni chiusi sarà effettuata mediante speciale licenza da scaricarsi con l'attestazione di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1918 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonchè quelli del nostro decreto 21 novembre 1915, n. 1664, con cui l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI — VILLA — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Alla tabella delle merci di vietata esportazione dal Regno, approvata con Nostro decreto 2 gennaio 1916, n. 15, è aggiunto l'alabastro greggio, in tavole o altrimenti lavorato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — SONNINO — ZUPELLI — DEL BONO — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1917, n. 1181;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico) sulla imposta di ricchezza mobile;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La indennità che viene corrisposta dalle provincie e dai comuni ai propri impiegati e salariati, ai sensi dell'art 1° del Nostro decreto 26 luglio 1917, n. 1181, è esente dalla imposta di ricchezza mobile ogni qualvolta gli stipendi e i salari comunque corrisposti al predetto personale non raggiungano il minimo imponibile.

Tale esenzione è applicabile con effetto dal 1° gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 757 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Veduta la legge 10 maggio 1918, n. 634, relativa alla proroga per la XXIV legislatura del termine stabilito dall'art. 42 dello Statuto del Regno;

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali sono sospese fino al 31 dicembre 1919.

È pure sospesa fino al detto termine la scadenza dalle rispettive cariche dei sindaci, delle Giunte municipali, dei presidenti e dei membri delle Deputazioni provinciali, dei membri delle Giunte provinciali amministrative, dei componenti le Commissioni ed i Consigli di amministrazione, la cui nomina spetti ai Consigli comunali e provinciali. Le rinnovazioni parziali o totali che avvengano nel periodo stesso cesseranno di avere effetto con la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali.

Le facoltà conferite al Governo del Re dal capoverso dell'art 1 della legge 10 maggio 1918, n. 634, sono estese alla revisione straordinaria delle liste elettorali amministrative, ed alla formazione di nuove liste, là dove sia strettamente necessario.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli* SACCHI.

Il numero 759 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 117-*ter* « Somme da erogarsi direttamente dai comandi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi » con lo stanziamento di lire duecentocinquantamila (L. 250.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i RR. decreti 22 aprile 1915, n. 506; 6 maggio 1917, n. 740 e 21 aprile 1918, n. 583;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso che occorra procedere alla requisizione di agrumi e loro essenze, per forniture di interesse pubblico, la requisizione disposta dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ed eseguita dalle Commissioni di incetta, avrà luogo ai prezzi ed alle condizioni che saranno stabilite dal ministro anzidetto mediante notificazione nella *Gazzetta ufficiale*, anche in deroga alle norme sancite nell'art. 8 lett. *a*) del R. decreto 22 aprile 1915, n. 506.

Art. 2

Tutte le controversie che sorgessero in dipendenza del presente decreto sono decise dal Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, costituito con decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, escluso ogni gravame in sede giudiziaria o amministrativa.

Il ricorso presentato al Comitato stesso non ha effetto sospensivo.

Art. 3.

Alle requisizioni previste dal presente decreto sono applicabili le disposizioni sancite dal capitolo II, titolo I del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, ferme restando altresì quelle degli articoli 29 a 34 del titolo V e 36 a 40, 46, 47, 48 cap. del titolo VI del decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione e per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 maggio 1899 che approvò l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Napoli al cui n. 15 è inscritto il canale Bottaro, per tutto il suo corso;

Visto il rapporto del genio civile di Salerno 8 novembre 1914, n. 198, da cui risulta che il canale Bottaro non fu iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Salerno, trattandosi di un canale derivato dal fiume Sarno;

Visto l'istromento pubblico stipulato per rogito Amoroso del 12 febbraio 1861 tra la Direzione generale dei ponti e strade succeduta all'Amministrazione generale delle opere di bonificazione del Regno di Napoli e i vari proprietari degli stabilimenti idraulici di Bottaro e di Scafati relativamente alla ripartizione e all'uso delle acque del fiume Sarno animatrici degli stabilimenti medesimi;

Viste le relazioni 11 ottobre 1904 e 19 ottobre 1910 delle Commissioni ministeriali nominate per dirimere le vertenze sorte in dipendenza dell'esecuzione del citato istromento del 1861 e dell'attribuzione delle opere di bonifica dell'Agro sarnese;

Visto l'atto di transazione del 22 maggio 1912, stipulato tra il comm. Annibale Fienga, gli eredi del conte Alessandro De La Ville, e il Ministero dei lavori pubblici, col quale atto, a seguito delle pattuizioni contenute nel citato istromento del 1861, fu convenuta la consegna del canale Bottaro al predetto commendator Fienga, da effettuarsi mediante verbale di ultimazione dei lavori di espurgo del canale, eseguiti a cura dell'Amministrazione delle bonifiche;

Visti i pareri della R. avvocatura erariale di Napoli del 12 dicembre 1908, n. 15643, e della R. avvocatura erariale generale del 15 marzo 1916, n. 966;

Vista la nota del Ministero delle finanze 1° maggio 1916, n. 3409;

Visti i rapporti 16 ottobre 1916, n. 5222; 31 agosto 1917, n. 2518; 4 novembre 1917, n. 4302, dell'Ufficio del genio civile di Salerno; 5 settembre 1917, dell'Ufficio del genio civile di Napoli; e 17 settembre 1917, n. 1552, dell'ispettore superiore del genio civile per l'XI compartimento di Napoli;

Visto l'avviso 23 maggio 1916 del prefetto di Napoli ai sensi ed effetti degli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e 39 del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, allora vigenti, relativamente alla radiazione del canale Bottaro dall'elenco delle acque pubbliche di Napoli, avviso che fu inserito nel n. 95 del 26 maggio 1916 del Foglio annunzi della provincia di Napoli e affisso all'albo pretorio del comune di Torre Annunziata, interessato;

Ritenuto che avverso la proposta radiazione produssero opposizione il marchese Francesco D'Ayala-Valva e la marchesa donna Marianna Verusio con atti del 23 febbraio 1915 e 24 agosto 1916, che successivamente con dichiarazioni 2 e 5 gennaio 1917 rinunciarono ai loro reclami, nonchè la marchesa donna Maria Cristina Battiloro Coppola, autorizzata dal marito marchese Tommaso Battiloro con atti del 24 agosto 1916 e 2 maggio 1917; tutti proprietari frontisti del canale Bottaro; e dette parere contrario la Deputazione provinciale di Napoli con deliberazione 2 febbraio 1917, in seguito a rapporto 7 novembre 1916, n. 7057, dell'Ufficio tecnico provinciale:

Considerato che i predetti marchesi Battiloro Coppola nelle loro opposizioni si affermano utenti *ab immemorabili* delle acque del canale Bottaro, che ritengono pubbliche, per la irrigazione delle terre di loro proprietà latistanti al canale suddetto, ed inoltre sostengono:

1° in via pregiudiziale che è viziata di nullità sostanziale e formale la procedura amministrativa di radiazione del cennato corso d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche, mentre pende una lite tra il commendatore Fienga e gli istanti innanzi all'autorità giudiziaria circa i diritti rispettivamente vantati per irrigazione con le acque del canale Bottaro, lite che investe anche la natura giuridica di quelle acque;

2° che è da negare alla pubblica Amministrazione la facoltà di declassificare un corso d'acqua già incluso nell'elenco delle acque pubbliche, ciò equivalendo ad una sdemanializzazione di un bene riconosciuto e dichiarato di uso pubblico, cosa questa che sarebbe incompatibile col disposto dell'art. 430 del Codice civile;

3° che il canale Bottaro non è un manufatto, ma un corso naturale ingrossato per effetto di un antico sbarramento impiantato nel letto principale del Sarno dal conte di Celano e convogliante quindi la totalità delle acque del fiume navigabile Sarno; che anzi la pubblicità del canale Bottaro è resa manifesta da molteplici circostanze quali la tortuosità e lunghezza dell'importantissimo corso che attraversa il territorio di sei Comuni, gli usi pubblici svariatissimi cui costantemente è stato adibito, quali l'irrigazione gratuita, la navigazione, la pesca, la fabbricazione delle polveri da parte del R. Governo, lo sbocco delle fogne di Scafati, il suo decorso costante tra ripe naturali di proprietà dei frontisti, nonchè da atti, documenti, Provincie e decreti da varie autorità emessi a partire dall'epoca feudale;

Ritenuto che l'Amministrazione provinciale di Napoli è contraria alla radiazione del canale Bottaro:

1° perchè il canale fu inscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Napoli con parere favorevole 28 settembre 1895 di quel Consiglio provinciale, che anche a quell'epoca il sig. Annibale Fienga esercitava i suoi molini a Bottaro e non produsse alcuna opposizione avverso il decreto; nè alcun fatto nuovo è sopraggiunto perchè la Provincia debba mutare il precedente suo parere;

2° perchè nel canale Bottaro si versano tutte le acque del versante meridionale del Vesuvio comprendente i rioni Oratorio e Nunziatella in tenimento Boscotrecase, Marano, in tenimento di Boscoreale, oltre quelle di Torre Annunziata e della strada provinciale Bottaro e che pertanto quell'Amministrazione ha il massimo interesse a che sia conservato il carattere di acque pubbliche al canale in parola, altrimenti grave danno deriverebbe alla Provincia;

3° perchè nessuna alienazione può essere avvenuta a favore di privati, ostandovi il disposto categorico dell'art. 430 del Codice civile;

4° perchè l'avvenuta rettifica del letto del fiume Sarno, che fu allontanato dal punto di immissione del canale, non può implicare rinuncia da parte del Demanio all'antico letto di quel fiume anche se questo doveva rimanere come è rimasto un semplice canale di scarico;

5° ed infine perchè la Provincia deve opporsi alla proposta radiazione del canale Bottaro dall'elenco delle acque pubbliche per la tutela degli interessi agricoli di una larga zona di territorio irrigata dalle acque del canale;

Considerato che sono infondate e da respingere le opposizioni dei signori marchesi Battiloro pei seguenti motivi:

1° perchè inattendibile la eccezione pregiudiziale essendo le competenze devolute all'autorità amministrativa ed a quella giudiziaria distinte e la prima ha facoltà legittima di disporre la compilazione, pubblicazione e approvazione degli elenchi delle acque pubbliche e la loro rettifica mediante elenchi suppletivi di cui fu fatto già uso sotto l'impero della legge 10 agosto 1884, n. 2644, che non li vietava, laddove sono espressamente consentiti dall'art. 3 del vigente decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664;

2° perchè il secondo motivo di opposizione è contradetto dall'art. 3 del decreto legge su citato, non essendo in materia da invocare l'art. 430 del Codice civile non trattandosi di alienazione di beni di pubblico demanio, ma del riconoscimento od accertamento della natura giuridica di corsi d'acqua in via amministrativa;

3° perchè il Bottaro è un corso d'acqua distinto dall'antico come dal nuovo rettificato corso del fiume Sarno a valle di Scafati; infatti dai precedenti storici del canale Bottaro e dalla sua tecnica struttura risulta che esso è un canale manufatto, artificialmente arginato, avente carattere strettamente industriale e di natura privata e non ha mai convogliato la totalità delle acque del Sarno sibbene solo una parte. Se in dipendenza del su citato contratto 12 febbraio 1861 il canale fu temporaneamente rilevato dall'Amministrazione delle bonifiche, ciò avvenne per la esecuzione dei lavori contemplati nella perizia del 1859 ad esso contratto allegata diretti a lasciar salva la potenzialità di energia idraulica ricavabile dal canale Bottaro; al quale venivasi a sottrarre parte della competenza d'acqua che gli spettava per impiegarne il canale di Scafati e il corso del Sarno, che s'intendevano rendere navigabili;

Che se alla data di ultimazione dei lavori eseguiti al canale Bottaro, e fino al 1912 il proprietario di esso si rifiutò di rilevarne la giuridica consegna, per altro immettendosi nell'effettivo possesso della utilizzazione delle acque per produzione di forza motrice, in servizio degli opifici Bottaro e per irrigazione di fondi, fu per contestazioni sorte tra il proprietario stesso e l'Amministrazione delle bonifiche circa le modalità degli eseguiti lavori, vertenza questa non concernente la natura giuridica del canale, ma che anzi conferiva all'affermazione del carattere privato di quel corso cui l'Amministrazione in via contrattuale e per fini di pubblico interesse aveva apportato varianti;

Che a prescindere da tali controversie composte poi con atto di transazione 22 maggio 1912, nel quale fu ancora una volta ribadito il carattere privato del canale Bottaro e furono espressamente affermati i diritti e gli obblighi del suo proprietario che ne assunse la giuridica consegna è da rilevare che quel canale tanto per il tratto di carico quanto per quello di scarico non presenta oggettivamente i requisiti per essere compreso nel novero delle acque pubbliche; esso non è che un canale di derivazione delle acque del Sarno, nel quale restituisce poi le sue acque, non allaccia altre acque pubbliche, non costituisce colatore di un bacino imbrifero nè raccoglie neppure le colatizie dei campi perchè il suo livello è pensile, salvo i primi 250 metri nell'interno di Scafati; nessun uso pubblico esiste lungo il suo percorso e serve solo all'utilizzazione privata delle sue acque per produzione di forza motrice e per irrigazione; nè il canale stesso è o può essere adibito alla navigazione nè è utilizzato per pesca; una piccola portata d'acqua fu bensì riservata a vantaggio del R. polverificio di Scafati, oggi non più in funzione in base a diritti preesistenti, ma ciò formò oggetto di speciale contrattazione nell'articolo 12 del già ricordato istromento del 1861 e nei paragrafi 7 e 17 della annessavi perizia del 1859.

Il canale, il quale attraversa solo i comuni di Sca-

fati, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata e lambisce quello di Gragnano, e non interessa sei Comuni come affermano i ricorrenti, circostanza questa del resto che non può influire nella determinazione del carattere giuridico di quelle acque, non scorre tra ripe naturali di proprietà dei frontisti e la contraria affermazione dei ricorrenti è ad ogni modo in contrasto con gli atti interceduti tra la pubblica Amministrazione ed i proprietari del canale in dipendenza del su citato contratto del 1861; ed infine è da osservare che alle vertenze tra il proprietario del canale e gli utenti per irrigazione deve rimanere estranea la pubblica Amministrazione, la quale nel suo interesse, per quanto si attiene al canale Bottaro, riconosce il carattere privato di quel corso d'acqua;

Considerando che sono anche inattendibili le deduzioni svolte nella deliberazione 2 febbraio 1917 della Deputazione provinciale di Napoli avverso la radiazione del canale Bottaro dall'elenco delle acque pubbliche di Napoli, ed infatti:

1° il parere dell'Amministrazione provinciale di Napoli durante l'istruttoria che fece capo al decreto Reale 7 maggio 1899 che approvò l'elenco delle acque pubbliche di quella Provincia fu un parere soltanto consultivo e non può costituire impedimento nè alla stessa Amministrazione provinciale di adottare una diversa deliberazione in seguito a fatti e circostanze posteriormente emersi nè alla pubblica Amministrazione di revocare tale inscrizione, d'altra parte come risulta anche dalla narrativa della transazione 22 maggio 1912, il comm. Fienga ricorse a suo tempo contro la inclusione del canale Bottaro nell'elenco delle acque pubbliche di Napoli, e ricorse nuovamente anche dopo la stipula della transazione limitandosi a chiedere che soltanto il canale di scarico fosse conservato in elenco, e ciò evidentemente allo scopo di esimersi dalla manutenzione cui per la citata transazione è obbligato.

D'altra parte si è accertato che anche parte del canale di carico ricade nel territorio della provincia di Napoli e non è ammissibile che questo stesso canale abbia carattere privato in provincia di Salerno e pubblico in provincia di Napoli;

2° nessun corso d'acqua si versa nel canale Bottaro tanto nel tronco di carica, quanto nel tronco di scarica.

La falda meridionale del Vesuvio oltre ad essere assai lontana dalla località controversa, scarica le sue acque non già nel Bottaro ma nei diversi torrenti ed alvei-strade già sistemati o da sistemare e compresi nella bonifica di Somma Vesuvio; scolano bensì nel canale di scarico del Bottaro e proprio a valle dell'opificio ma in modo affatto incostante e discontinuo le acque della fossetta stradale del primo tronco, da Torre Annunziata al Bottaro, della provinciale Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, acque che nei giorni di pioggia torrenziale trasportano rilevanti quantità di torbide provenienti anche dalla strada comunale Setta Termini o Penninella, ma trattasi solo di acque di queste due strade le quali peraltro vengono recapitate e trattenute in due vasche di chiarificazione: lo scolo di queste acque si compie come presumibilmente si compiva nel periodo anteriore alla rettificazione del Sarno, quando cioè si scaricavano nel Dragone; tal fatto non può però bastare da solo a conferire al canale Bottaro di scarico il carattere di corso d'acqua pubblica, ma potrà essere se mai invocato a sostegno di una servitù di scolo esistente nel Bottaro a vantaggio della Provincia;

3° è infondata ed ultronea, come si è già dimostrato per l'analogo motivo di ricorso della ditta Battiloro, l'invocazione dell'art. 430 del Codice civile, non essendo il canale Bottaro un bene demaniale;

4° contrariamente a quanto deduce la Provincia, il canale di scarico del Bottaro non è costituito dall'antico letto del Sarno, abbandonato in seguito alla rettifica del fiume: ma solo nei due tratti coincide con l'antico letto del Sarno o Dragone, essendo il resto stato artificialmente costrutto in sede propria; è poi noto che la pubblica Amministrazione ha da tempo debitamente alienato in favore di privati i terreni di risulta rispondenti ai tratti abbandonati dell'antico alveo del Dragone e che furono colmati con le materie provenienti dallo scavo del nuovo alveo;

5° nè infine, per carenza d'interesse, è attendibile l'ultimo motivo di opposizione perchè le irrigazioni comprese quelle della ditta Battiloro-Coppola vengono esercitate dal canale di carica del Bottaro, scorrente per la maggior parte in provincia di Salerno, mentre essendo la restante parte del canale incassata nella campagna l'acqua di scarico del Bottaro non è suscettibile di essere utilizzata per irrigazione;

Considerato che nemmeno il preteso carattere di corso d'acqua pubblica può derivare al tratto di canale di scarico dei Molini al Sarno come argomenta la ditta Fienga in un suo memoriale del dicembre 1915, per effetto della nuova concessione di uso accordata al Fienga stesso con decreto del prefetto di Napoli del 22 marzo 1916 delle acque di scarico del Bottaro in servizio dei molini Pombiera Vecchia e Nuova attesochè, essendo il diritto anteriore del Fienga sulle acque del Bottaro limitato alla utilizzazione effettivamente attuata, qualunque altra nuova e maggiore utilizzazione da lui impiantata o che fosse per essere impiantata tanto nel canale di carico quanto in quello di scarico deve formare oggetto di una nuova concessione a norma di legge, non potendo l'utente variare, senza autorizzazione governativa, il proprio diritto acquisito e riconosciuto;

Considerato che per tutte le suesposte ragioni deve essere radiato dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Napoli il canale Bottaro, e che le contrarie eccezioni ed opposizioni non meritano accoglimento;

Vista la legge 10 agosto 1884, n. 2644 ed il regolamento 26 novembre 1893, n. 710 in base alle cui norme, ora abrogate, fu iniziata la procedura per la su accennata radiazione;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, e gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento tecnico-amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85 ora vigenti;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria eccezione ed opposizione, il canale Bottaro è per tutto il suo corso radiato dal n. 15 dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Napoli, approvato con R. decreto 7 maggio 1899.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 19 maggio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Michele Extra (Verona).

ALTEZZA

In seguito alle dimissioni di parecchi assessori e consiglieri, al richiamo alle armi ed alla malattia ed assenza di altri, tanto la Giunta municipale di San Michele Extra quanto il Consiglio comunale hanno cessato di riunirsi e di funzionare.

E poichè anche il sindaco si è dimesso per motivi di salute e non fu possibile sostituirlo, il prefetto di Verona dovette provvedere alla provvisoria gestione del Comune con un proprio commissario.

Essendo però tale misura insufficiente di fronte ai bisogni del Comune ed alle deficienze dell'ufficio comunale, è necessario, giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 1918, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per affidare l'amministrazione del Comune ad un R. commissario.

A ciò si provvede con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Michele Extra, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. prof. comm. Guglielmo Toniazzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a* S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 6 giugno 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Rocca di Papa (Roma).

ALTEZZA!

Da una inchiesta eseguita da un funzionario della prefettura di Roma è risultato che il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Rocca di Papa, composto di persone che sovente si preoccupano più del privato che del generale interesse, non più sorretto dalla fiducia degli utenti, paralizzato nella sua azione da dissidi interni, non è in grado di assicurare il regolare funzionamento dell'ente e di provvedere ad una proficua gestione dell'azienda.

Pertanto il signor prefetto ne propone lo scioglimento, con la nomina di un R. commissario straordinario.

Ritengo che la proposta del signor prefetto meriti accoglimento; e quindi mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale si provvede in tal senso.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la relazione del ministro per l'agricoltura che propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Università agraria di Rocca di Papa e la nomina di un R. commissario straordinario;
Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;
Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico) approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È sciolto il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Rocca di Papa, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione e il riordinamento dell'ente il signor cav. Nunzio de Rensis.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

MILIANI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto il decreto Ministeriale 25 agosto 1916 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 settembre 1916 concernente l'istituzione presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ufficio di politica economica e del commercio estero) di un Comitato incaricato di riunire e coordinare tutto il lavoro occorrente per l'attuazione delle disposizioni relative al divieto di commercio coi sudditi nemici e al sindacato e sequestro delle aziende commerciali in cui siano interessati sudditi nemici;

Di concerto col ministro degli affari esteri;

Decreta:

È chiamato a far parte del Comitato il signor Bianchi cav. Vittorio, console di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 aprile 1918.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una tessera per la distribuzione dei generi prodotti a cura del Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e destinati all'alimentazione dei bambini dal 7° al 24° mese di età.

Art. 2.

La tessera è rilasciata dal sindaco su richiesta di chi esercita la

patria potestà o la tutela o di qualsiasi persona che abbia custodia o cura del bambino.

Il richiedente è obbligato a rispettare e a far osservare dalle persone soggette alla sua autorità, direzione o vigilanza le norme che regolano l'uso della tessera.

Art. 3.

La razione mensile è stabilita nella seguente misura:

7°, 8° e 9° mese di età del bambino, g. 1000 di farina alimentare amido diastasata;

10° mese g. 1000 di farina alimentare amido diastasata, g. 500 di farina alimentare di cereali composta;

11° mese g. 1500 di farina alimentare di cereali composta;

12° mese g. 1500 di farina alimentare di cereali composta, g. 200 di biscotti;

13° mese g. 1000 di farina alimentare di cereali composta, g. 200 di pastina, g. 200 di biscotti, g. 250 di semolino di riso;

14° mese g. 500 di farina alimentare di cereali composta, g. 200 di pastina, g. 500 di farina alimentare di leguminose composta, g. 200 di biscotti, g. 250 di semolino di riso;

15° mese g. 500 di farina alimentare di leguminose composta, g. 500 di farina alimentare di cereali composta, g. 200 di pastina, g. 200 di biscotti, g. 250 di semolino di riso;

dal 16° al 20° mese g. 400 di pastina, g. 500 di farina alimentare di leguminose composta, g. 200 di biscotti, g. 500 di semolino di riso;

dal 21° al 24° mese g. 400 di pastina, g. 500 di farina alimentare di leguminose composta, g. 400 di biscotti, g. 500 di semolino di riso.

Art. 4.

La Giunta municipale, tenute presenti le condizioni locali, designa gli esercenti che devono provvedere alla vendita al pubblico dei generi suddetti.

La deliberazione della Giunta deve essere comunicata all'intendente di finanza.

Art. 5.

I prelevamenti da parte degli esercenti devono essere autorizzati dal sindaco del rispettivo Comune, il quale rilascia analoga licenza.

Art. 6.

I prezzi di vendita agli esercenti ed ai consumatori saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Al prezzo di vendita sarà aggiunto un sopraprezzo fisso di centesimi cinque per ogni scatola o pacchetto dei generi previsti nel presente decreto.

Il sopraprezzo sarà versato nel conto corrente del Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari con gli Istituti di emissione, e sarà erogato esclusivamente per opere di assistenza pro-infanzia, secondo le norme che saranno stabilite dal ministro per gli approvvigionamenti.

Art. 7.

Per la distribuzione dei generi previsti nel presente decreto, il « Magazzino statale di cereali di Milano », è costituito « Magazzino centro di rifornimento ».

Presso ogni Intendenza è istituito un Magazzino provinciale di deposito, affidato per la gestione al funzionario che presso l'Intendenza esercita le funzioni di economo.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni che regolano l'assegnazione, l'uso della tessera e la vendita dei generi alimentari, sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 giugno 1918.

Il ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari: CRESPI.

Il ministro delle finanze: MEDA.

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Veduto il decreto Ministeriale 5 giugno 1918;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'applicazione del decreto Ministeriale 5 giugno 1918, concernente il razionamento dei generi alimentari, prodotti a cura del ministro per gli approvvigionamenti e i consumi e destinati all'alimentazione infantile, è regolata dalle norme annesse al presente decreto.

Roma, 6 giugno 1918.

Il ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari CRESPI.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Norme per l'applicazione del decreto Ministeriale 5 giugno 1918, concernente il razionamento per l'alimentazione infantile.

CAPO I.

Richiesta della tessera.

Persone ed enti che possono fare la richiesta.

N. 1. — La tessera annonaria speciale per l'alimentazione infantile deve essere richiesta al sindaco del Comune da chi esercita la patria potestà o la tutela o, in sua vece, da qualsiasi altra persona che abbia custodia o cura del bambino. Può quindi essere domandata anche da Istituti, come case di maternità, asili di lattanti brefotrofi, ecc.

Indicazioni che la richiesta deve contenere.

N. 2. — Dalla richiesta (mod. 1) deve risultare:

a) cognome, nome e paternità del bambino;

b) data e luogo di nascita;

c) domicilio nel Comune;

d) cognome e nome del richiedente e sua relazione col bambino. Se il bambino sia nato in Comune diverso da quello in cui attualmente dimora, ed in cui viene fatta la richiesta della tessera, deve essere altresì esibito il certificato di nascita, da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, in carta libera e senza spese.

Per i bambini provenienti da altri Comuni, deve prodursi anche il certificato di cui al successivo numero 14 od una dichiarazione rilasciata dal sindaco del Comune di provenienza, attestante che nessuna tessera fu ivi rilasciata al bambino pel quale è presentata la richiesta.

CAPO II.

Rilascio della tessera.

Ufficio competente.

N. 3. — Ricevuta la richiesta, l'Ufficio municipale rilascia la tessera, previo accertamento della esattezza delle notizie relative alla data ed al luogo di nascita del bambino, ed alla iscrizione di lui nel registro di popolazione del Comune.

Indicazioni della tessera.

N 4. — La tessera, oltre la data e la firma del sindaco, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) Comune nel quale è rilasciata;

b) numero d'ordine;

c) nome, cognome e paternità del richiedente;

d) nome, cognome e paternità del bambino pel quale la tessera è rilasciata;

e) data e luogo di nascita del bambino;

f) suo domicilio nel Comune;

g) periodo di validità della tessera.

Periodo di validità.

N. 5. — Il periodo di validità si computa a mesi interi, a cominciare da quello in cui il bambino compie il 7° mese di età fino a quello in cui compie il 24° mese di età.

Trattandosi di bambini che hanno già oltrepassato il 7° mese di età, la concessione sarà limitata al numero dei mesi che, alla data del rilascio della tessera, ancora mancano perchè i concessionari compiano il 24° mese di età.

Tipi di tessera.

N. 6. — La tessera è di dodici tipi, uno per ogni mese dell'anno nel quale il bambino compie il 7° mese di età e dal quale ha effetto la concessione. Per i bambini che abbiano oltrepassato il 7° mese di età, sarà usato il tipo di tessera che si sarebbe rilasciato ove la concessione avesse avuto inizio effettivamente dal 7° mese di età.

Annotazione da farsi sulle richieste.

N. 7. — Dell'emissione della tessera verrà fatta annotazione nella relativa richiesta, sulla quale il richiedente dovrà, al momento del ritiro, rilasciare analoga dichiarazione di ricevuta.

Le richieste debbono quindi essere conservate negli atti dell'Ufficio, secondo il numero d'ordine delle tessere corrispondenti.

Registri municipali delle tessere.

N. 8. — L'Ufficio municipale terrà un registro (Mod. 3) nel quale verranno iscritte le tessere che saranno emesse. Terrà pure una rubrica alfabetica (Mod. 4).

CAPO III.

Uso della tessera.

Tagliandi.

N. 9. — Alla tessera sono annessi i tagliandi per il prelevamento delle razioni stabilite.

I tagliandi sono quindicinali e portano l'indicazione dei generi e delle rispettive quantità che possono prelevarsi in ogni quindicina.

Essi debbono essere contrassegnati col bollo del Comune.

Obblighi degli esercenti nei riguardi della somministrazione dei generi.

N. 10. — Gli esercenti non possono fare alcuna somministrazione dei generi destinati alla alimentazione infantile se non in seguito ad esibizione della tessera e previo ritiro del corrispondente tagliando. Le somministrazioni debbono essere limitate al quantitativo indicato nel tagliando.

N. 11. — I tagliandi relativi a periodi scaduti si intendono annullati, e gli esercenti non potranno effettuare nè i consumatori pretendere somministrazione alcuna in conto di essi. Gli esercenti devono rifiutarsi di fare somministrazioni per tagliandi relativi a periodi di tempo non ancora iniziat.

Divieto di cessione delle tessere e dei tagliandi.

N. 12. — È vietata la cessione delle tessere e dei tagliandi.

Caso di decesso del bambino a cui favore fu rilasciata la tessera.

N. 13. — In caso di decesso del bambino per il quale venne emessa la tessera, questa deve essere restituita all'Ufficio municipale che rilascia un certificato staccandolo da un bollettario a madre e figlia. (Mod. 5).

L'Ufficio di stato civile, nei primi dieci giorni di ogni mese, comunica all'Ufficio tessere un elenco indicante il cognome e nome dei bambini di età dal 7° al 24° mese, deceduti nel mese precedente.

Trasferimento del bambino in altro Comune.

N. 14. — Deve essere parimente restituita la tessera e rilasciato analogo certificato nel caso che il bambino, pel quale la tessera fu emessa, si trasferisca in altro Comune.

Smarrimento della tessera.

N. 15. — Lo smarrimento della tessera deve essere immediatamente denunciato (Mod. 6) all'Ufficio municipale, il quale, con circolare (Mod. 7), comunica l'avvenuto smarrimento agli esercenti autorizzati, invitandoli a non fare nessuna somministrazione ai portatori della tessera dichiarata smarrita, e ritirare la tessera dalla circolazione ed a restituirla al Comune nel caso che venga ad essi esibita.

N. 16. — L'autorità comunale, disposte le opportune indagini per accertare che il denunciato smarrimento non abbia eventualmente a mascherare un'illecita cessione, rilascia una nuova tessera con altro numero d'ordine e con effetto dal mese successivo a quello in cui è presentata la denuncia di smarrimento.

Il rilascio della nuova tessera è subordinato al pagamento di lire tre, le quali saranno versate nel fondo costituito a norma dell'art. 6 del Nostro decreto 5 giugno 1918.

N. 17. — La tessera dichiarata smarrita si considera annullata, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è presentata la denuncia. Dello smarrimento è presa nota nel registro delle tessere (Mod. 3) e nella relativa richiesta (Mod. 1) facendosi altresì richiamo al numero della nuova tessera emessa in sostituzione.

Sulla denuncia (Mod. 7) sarà indicata la nuova tessera rilasciata ed apposta la dichiarazione di ricevuta dalla persona alla quale fu consegnata.

Siffatte denuncie sono conservate negli atti del Comune come se si trattasse di vere e proprie richieste mod. 1.

Registro delle tessere annullate.

N. 18. — L'Ufficio municipale deve tenere al corrente un registro (Mod. 8) nel quale sono iscritte tutte le tessere che, per qualsiasi ragione, vengono annullate.

Chiusura mensile dei registri delle tessere.

N. 19. — Alla fine di ogni mese si procederà alla chiusura del registro Mod. 3 e di quello Mod. 8. Dai totali risultanti dalla chiusura del primo registro saranno dedotte le razioni corrispondenti alle tessere annullate con decorrenza dall'ultimo mese scaduto.

Le differenze indicheranno le razioni corrispondenti alle tessere che sono state in circolazione nel mese stesso. Tali differenze debbono quindi essere spostate nel registro Mod. 3 di una colonna verso destra, e da esse verranno dedotte le razioni corrispondenti alle tessere annullate con decorrenza dal mese incominciato.

Le nuove differenze, così ottenute, rappresentano le razioni corrispondenti alle tessere in circolazione al principio del mese medesimo.

CAPO IV.

Contabilità dei modelli di tessera.

Attribuzione delle Intendenze di finanza.

N. 20. — Le richieste dei modelli di tessere debbono dai Comuni essere presentate alla Intendenza di finanza della rispettiva Provincia presso la quale è istituito un adeguato deposito.

Nella richiesta dovrà essere indicato il numero delle tessere che si desiderano per ciascuno dei 12 tipi suindicati.

Ordini di spedizione.

Ricevuta la richiesta l'intendente emette l'ordine di spedizione (Mod. 7) inviandolo all'economo. Questi trattiene presso di sè la contro-matrice ed invia la terza parte, con le tessere, al Comune, il quale deve restituire il talloncino di ricevuta.

Analogo procedimento sarà seguito per la spedizione delle tessere dal Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari alle Intendenze di finanza.

Situazione mensile delle tessere.

N. 21. — Nei primi tre giorni di ogni mese i Comuni trasmetteranno, in duplice esemplare, alla Intendenza della rispettiva Provincia la situazione (Mod. 10) per dar ragione del movimento delle tessere verificatosi nel mese precedente.

L'Intendenza compila altra situazione (Mod. 11) nella quale si riepilogano le situazioni pervenute dai Comuni, e si dà anche ragione del movimento delle tessere date in consegna al proprio economo e la trasmette, non oltre il giorno 10 di ogni mese, al Ministero per gli approvvigionamenti e consumi, allegandovi un esemplare della situazione mensile ricevuta dai singoli Comuni.

Conti di carico e scarico da tenersi dalle Intendenze.

N. 22. — Le Intendenze di finanza terranno conto (Mod. 14) per i movimenti di carico e scarico, delle tessere affidate al proprio economo, ed un conto (Mod. 15) intestato a ciascuno dei Comuni,

per tenere in evidenza il movimento delle tessere a ciascuno di essi consegnate.

Conti di carico e scarico da tenersi dal Ministero degli approvvigionamenti.

N. 23. — Analoghi conti (Mod. 12 e 13) saranno tenuti dal Ministero per gli approvvigionamenti per seguire il movimento delle tessere date in consegna al proprio economo ed alle Intendenze di finanza.

CAPO V.

Distribuzione dei generi - Contabilità e controllo.

Funzioni del magazzino centro di rifornimento e dei magazzini provinciali.

N. 24. — Il magazzino centro di rifornimento riceve i generi dalle ditte produttrici e li spedisce alle varie Intendenze in conformità di analoghi ordini (Mod. 2) emessi dal Ministero degli approvvigionamenti. Tanto il magazzino centro di rifornimento quanto i magazzini provinciali, per i generi introdotti in magazzino, rilasciano regolare ricevuta da staccarsi dal bollettario (Mod. 3) la cui contromatrice deve essere contemporaneamente comunicata al Ministero per gli approvvigionamenti (Ufficio razionamento).

Prelevamenti dei generi — Licenze agli esercenti.

N. 25. — Il prelevamento dei generi da parte degli esercenti deve essere autorizzato dal sindaco con licenza (Mod. 4), la quale sarà corredata dalla ricevuta originale di un Istituto di emissione attestante l'avvenuto versamento del relativo importo al conto corrente del Ministero per gli approvvigionamenti. Tale ricevuta sarà rilasciata in due esemplari, di cui uno con l'indicazione di « duplicato ».

Obbligo degli esercenti nei riguardi del prelievo dei generi.

N. 26. — L'esercente, all'atto del ritiro della merce, deve completare e firmare la dichiarazione di ricevuta stampata a tergo della licenza.

I prelevamenti possono essere fatti solo dagli esercenti autorizzati con la deliberazione della Giunta municipale, prescritta dall'art. 4 del decreto 5 giugno 1918.

Rendiconto delle distribuzioni degli esercenti.

N. 27. — Nei primi due giorni di ogni mese l'esercente deve presentare, in doppio esemplare, all'Ufficio municipale il rendiconto (Mod. 5) relativo alle distribuzioni effettuate nel mese precedente. Tale rendiconto deve essere corredato dei tagliandi ritirati dai portatori delle tessere.

Riepilogo dei rendiconti degli esercenti da parte degli uffici municipali.

N. 28. — L'Ufficio municipale accerta l'esattezza del rendiconto e compila il riepilogo (Mod 6) da comunicarsi, entro i primi otto giorni del mese, all'Intendenza di finanza. Al riepilogo deve unirsi un esemplare dei rendiconti (Mod. 5) insieme ai tagliandi rispettivi.

Situazione mensile delle distribuzioni da compilarsi dalle Intendenze.

N. 29. — L'Intendenza di finanza, in base ai riepiloghi (Mod. 6) compila la situazione mensile (Mod. 7) la quale deve essere trasmessa al Ministero degli approvvigionamenti non oltre il giorno 15 di ogni mese. Alla situazione deve unirsi un esemplare dei riepiloghi ricevuti dai Comuni. L'altro esemplare del riepilogo, i rendiconti degli esercenti ed i relativi tagliandi saranno conservati negli atti dell'Intendenza.

Situazione mensile dei magazzini provinciali.

N. 30. — L'Intendenza comunica altresì al Ministero per gli approvvigionamenti la situazione (Mod. 8) relativa al movimento dei generi verificatosi durante il mese nel magazzino provinciale. Tale situazione deve essere corredata dalle licenze ritirate dai singoli esercenti nonchè dalle ricevute relative al versamento, nel conto corrente del Ministero per gli approvvigionamenti, dell'importo corrispondente alle singole partite prelevate dal magazzino.

Situazione mensile del magazzino centro di rifornimento.

N. 31. — Anche il magazzino centro di rifornimento deve trasmettere al Ministero per gli approvvigionamenti, e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la situazione (Mod. 8) per dimostrare il movimento verificatosi nel proprio magazzino durante il mese precedente.

Conti delle Intendenze.

N. 32. — L'Intendenza di finanza deve aprire un conto (Mod. 9) per seguire il movimento del magazzino provinciale, ed altro conto (Mod. 10) ad ogni Comune per tenere in evidenza i prelevamenti e le distribuzioni da ciascuno di essi effettuate.

Conti del Ministero degli approvvigionamenti.

N. 33. — Analogo conto (Mod. 11) deve essere tenuto dal magazzino centro di rifornimento. Presso il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi sarà tenuto un conto (Mod 12) per ognuno dei magazzini e ciò allo scopo di seguire il movimento dei generi.

I rapporti di debito e credito delle ditte produttrici saranno dal Ministero per gli approvvigionamenti tenute in evidenza col conto (Mod. 13) a debito del quale verrà iscritto l'importo delle materie prime cedute alle ditte stesse e qualsiasi somma corrisposta in contanti, ed a credito l'importo dei generi consegnati al magazzino centro di rifornimento.

Fornitura degli stampati.

N. 34. — Gli stampati necessari per l'attuazione del servizio saranno forniti dal Ministero per gli approvvigionamenti.

Il ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari: CRESPI.

Il ministro delle finanze: MEDA.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Considerata la necessità di regolare temporaneamente la esportazione delle frutta e delle ortaglie dalle provincie della Campania, al fine di assicurare alla provincia di Napoli e ai vicini centri di produzione la quantità necessaria ai consumo, consentendo oltre questi limiti facoltà di esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La esportazione delle frutta e delle ortaglie dalle provincie di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno è sottoposta al controllo del Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, e, per esso, di un suo delegato, il quale potrà concedere autorizzazioni di esportazione anche generali e senza limitazioni.

Agli effetti di questa disposizione sono vietati il carico e la spedizione di frutta e di ortaglie per destinazione non autorizzata.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 giugno 1918.

Il ministro: CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1917:

Zambonelli Ciro, applicato di 1ª classe, fu, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio ed avanzata età a decorrere dal 16 giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 5 luglio 1917:

I sottoindicati funzionari furono nominati vice-direttori di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500:

Della Vecchia dott. Raffaele — Scandurra dott. Andrea — Rosa rag. dott. Armando — Tucci dott. Gaetano — Feroci Giuseppe — Capialbi nob. dei conti dott. Ettore — Giannini dott. Cesare — Bernabò Silorata dott. Gino — Cusmano dott. Giovanni — Cuscianna Vincenzo — Doni dott. Alfredo.

I sottoindicati funzionari furono nominati contabili di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000:

Conti rag. Ettore — Pol rag. Giovanni — Zoppi rag. Annibale — Montarsolo rag. Armando — Tarsia di Belmonte rag. Eugenio — Rizzo rag. Luigi.

Con decreto Luogotenenziale del 15 luglio 1917:

Maiorca Luigi, applicato di 1ª classe, fu a sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute con l'assegno annuo pari alla metà dello stipendio di cui era provveduto, a decorrere dal 16 luglio 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 26 luglio 1917:

Murgia dott. Enrico, alunno di 1ª categoria, fu nominato segretario di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000 a decorrere dal 1° giugno 1917.

Martelli Emanuele, istitutore di 1ª classe, fu promosso vice censore con l'annuo stipendio di L. 2500 a decorrere dal 1° gennaio 1916, percependo il relativo aumento di stipendio dal 1° luglio 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 9 settembre 1917:

Giorgi Ugo, istitutore di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, fu richiamato in servizio dal 1° settembre 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 4 ottobre 1917:

Grosso Guido, istitutore di 3ª classe, fu a sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute con l'annuo assegno corrispondente al terzo dello stipendio di L. 1800 da lui goduto, a decorre dal 16 ottobre 1917.

Con decreto Luogotenenziale dell'11 novembre 1917:

Fazio Alfonso, fu rettificata la decorrenza della cancellazione dai ruoli del computista di 2ª classe, e stabilita anzichè dal 10 luglio 1916 al 1° febbraio 1917.

Camuri cav. Giuseppe, direttore di 2ª classe, fu a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio ed avanzata età dal 1° novembre 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 18 novembre 1917:

Maiorca Luigi, applicato di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, fu richiamato in servizio dal 16 novembre 1917.

Cuscianna Vincenzo, contabile di 1ª classe, fu revocata la nomina a vice direttore di 2ª classe, per rinunzia dell'interessato.

Con decreto Luogotenenziale del 6 dicembre 1917:

Feroci Giuseppe, contabile di 1ª classe, fu revocata la nomina a vice direttore di 2ª classe, per rinunzia dell'interessato.

Con decreto Luogotenenziale del 13 dicembre 1917:

Trivisonno cav. Giulio, direttore di 2ª classe, fu a sua domanda, collocato a riposo, per essere divenuto per infermità non dipendente da cause di servizio, in modo permanente inabile al servizio stesso, a decorrere dal 1° dicembre 1917.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza dell'8 ottobre 1917:

Genitori.

Zappia Annunziata di Carrozza Diego, soldato, L. 630 — Mussi Angelo di Agostino, id., L. 510 — Ciocchi Sofia di Zignani Vincenzo, caporale, L. 840 — Petrucci Giovanni di Emilio, soldato, L. 630 — Amighetti Cesare di G. Battista, id. L. 630 — Fabrianesi Sebastiano di Mario, id., L. 630 — Lucri Elena di Boccardi Manrico, id., L. 630 — Finocchiaro Giuseppina di Pedalino Natale, id, L. 630 — Papagno Salvatore di Luigi, id., L. 630 — Saitta Antonino di Pietro, id, L. 630.

Gammicchia Vincenzo di Giovanni, soldato, L. 630 — Stoppa Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Pestelli Raffaello di Ugo, caporal maggiore, L. 840 — Montini Angelo di Giovanni, soldato, L. 630 — Priori Raffaele di Silvio, id., L. 630 — Salomoni Pellegrino di Lino, id., L. 630 — Marcellini Nunzio di Antonio, id., L. 630 — Cossa Salvatore di Francesco, id., L. 630 — Corallo Nunziata di Mezzasalma Vincenzo, id., L. 630 — Corà Catterina di Arrighi Giorgio, id., L. 630 — Oggioni Enrico di Paolo, id., L. 630 — Tocchetti Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Maga Antonio di Angelo e Pietro, sergente, L. 1120 — Trubian Luigi, di Pietro, soldato, L. 630.

Chiavarelli Liberato di Pasquale, soldato, L. 630 — Mainardi Enrico di Battista, id., L. 630 — Di Loreto Giuseppe di Filippo, id., lire 630 — Matteo Rocco di Giuseppe, id., L. 630 — Caccavale Giuseppe di Pasquale, id., L. 315 — Di Giglio Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Sanvito Felice di Virginio, id., L. 630 — Mazza Stefano di Armando, id., L. 210 — Nicolin Emilia di Schettin Luigi, caporale, L. 840 — Galesio Stefano di Secondo, soldato, L. 630 — Mella Virginia di Fachera G. Battista, id., L. 630 — Pochetto Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Berni Armida di Menichelli Romeo, id., L. 630.

Doni Stefano di Pierino, soldato, L. 630 — Pilon Giacomo di Pietro, caporale, L. 840 — Attenni Pasquale di Michele, soldato, L. 630 — Santoro Lorenzo di Giovanni, id., L. 510 — Scotti Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Soregotti Attilio di Arrigo, id., L. 630 — Giorno Raffaele di Francesco, caporale, L. 840 — Scandariato Silvestro di Rosario, soldato, L. 630 — Osanna Valentino di Pompeo, id., L. 630 — Parri Ferdinando di Pietro, id., L. 630.

Martini Maddalena di Stellato Giacomo, soldato, L. 630 — Tassinari Clementa di Tassinari Alfeo, id., L. 630 — Veneschen Sabina di Vinzi Enrico, caporal maggiore, L. 840 — Giuliani Pietro di Lelio, soldato, L. 680 — Busi Orsola di Cessi Giovanni, id., L. 630 — Pedrinazzi Angelo di Agostino, id., L. 630 — Pelli Carlo di Ambrogio, id., L. 630 — Draghi Giacomo di Agostino, id., L. 630 — Meola Costabile di Gennaro, id., L. 630 — D'Ambrogio Francesco di Nicola, allievo ufficiale, L. 1000 — Cacicic Alfonso di Francesco, soldato, L. 630 — Bondini Vincenzo di Nazzareno, id., L. 630 — Bernardini Maria di Musetti Ernesto, id., L. 630 — Giovannangeli Domenico di Nicola, caporale, L. 840 — Manaresi Sante di Antonio, soldato, L. 630 — Bianchi Annunziata di Maccari Santi, caporale, L. 840 — Milano Raffaela di Ombra Pasquale, soldato, L. 680 — Paris Egidio di Attilio, id., L. 630 — Mazzerelli Emilia di Ceccherini Leone, id., L. 630.

Basso Pasquale di Erminio, soldato, L. 630 — Zangoli Maria di Cecchetti Sebastiano, id., L. 630 — Pomponi Domenico di Angelo, id., L. 680 — Latini Nazzareno di Angelo, id., L. 630 — Borghi Innocente di Paolo, id., L. 630 — Affer Luigi di Eugenio, id., L. 630 — Formigli Arianna di Nocchi Gino, id., L. 630 — Sabatino Amalia di Petrone Raffaele, id., L. 630 — Bolano Amedeo di Cristino, id., L. 630 — Anzaldo Carmelo di Salvatore, id., L. 630 — Formagio Domenica di Bancero Eusebio, id., L. 630 — Biondo Giacomo di Antonino, id., L. 630 — Donzelli Carolina di Riva Giulio, id., L. 630 — Guffanti Gaetano di Angelo, id., L. 630 — Carminati Serafina di Piccinelli Giovanni, id., L. 630 — D'Accardi Gioacchina di D'Accardi Giuseppe, caporale, L. 840 — Spera Anna di Lacavalla Gaetano e Ruggiero, soldato, L. 630 — Micheli Giovanni di Paolo e Pancrazio, id., L. 630 — Chiarelli Angelo di Angelo e Giuseppe, id., L. 630.

Ginocchio Gerolamo di Francesco, soldato, L. 630 — Vaccaro Maria di Ginocchio Francesco, id., L. 630 — Brambilla Pompeo di Carlo, id., L. 630 — Monti Ambrogio di Luigi, id., L. 630 — Paolini Achille di Belisario, id., L. 630 — Doni G. Battista di Carlo, id., L. 630 — Belisti Pietro di Alfonso, id., L. 630 — Murriello Salvatore di Giuseppe, id., L. 630 — Trasarti Pietro di Nazzareno, id., L. 630 — Contento Giuseppe di Francesco, L. 420 — Di Pinto Donato di Di Pinto Francesco id., L. 630 — Caramanno Giuseppe di Gaetano, id., L. 630 — Violini Luigia

di Guarda Rinaldo, sold., L. 630 — Ragone Giuseppe di Cesare, id., L. 630.

Nardi Caterina di Casini Giuseppe, soldato, L. 630 — Mezzanotte G. Battista di Giuseppe, id., L. 630 — Subacchi Rosa di Zamboni Ultimo, id., L. 630 — Donà Angelo di Luigi, id., L. 630 — Macchioni Nazzareno di Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Forconi Faustino di Giovanni, soldato, L. 630 — Frigerio Rosa di Vergani Gaetano, id., L. 630 — Galbiati Cesare di Carlo, id., L. 630 — Ferrari Carlo di Angelo, id., L. 630 — Giliani Isidoro di Fioravante, id., L. 630 — Tommasini Marianna di Tommasini Guido, id, L. 630 — Medici Maria di Medici Celso, id., L. 630.

Dierna Biagia Rosaria di Angelica Giuseppe, soldato, L. 630 — Crisafulli Domenico di Sebastiano, id., L. 630 — Cristallini Filippa di Stefanori Guglielmo, id., L. 630 — Vanazzi Palmiro di Galli Paolo, id., L. 630 — Guidi Lazzara Stella di Solaroli Attilio, id., L. 630 — Di Nallo Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Colli o Coli Domizio di Alfredo, id., L. 630 — Gullo Giuseppe di Francesco, id., L. 420 — Degregori Frencesco di Pietro, id., L. 630 — Martini Giorgio di Giuseppe, id., L. 630.

Fratelli.

Martini Maria di Ranieri, soldato, L. 630 — Gistri Pasquino di Enrico, id., L. 630 — Franzoni Maria di Luigi, id., L. 630.

Orfani.

Guastoni Maria di Guastoni cav. Carlo, colonnello, L. 3200 — Campagnoli Francesco di Francesco, soldato, L. 630.

Riesame.

Rinaldi Angela di Fugaci Natale, caporale, L. 210.

Vedove.

Di Campli Maria di Di Ciano Camillo, soldato, L. 630 — Villianus Rosalia di Di Palma Federico, tenente, L. 1550 — Baldi Maria di Finale Giuseppe, soldato, L. 630 — Pirovano Virginia di Andreotti Davide, id., L. 630 — Lugli Emele di Cantelli Enrico, id., L. 472,50 — Cautelli Giuseppe di Enrico, id., L. 157,50 — Rotondo Cecilia di Castrillo Tommaso, id., L. 630.

R. marina.

Vanni Luigi di Salvatore, sottonocchiere, L. 840 — Bechi Giulia di Giuseppe, sottotenente di vascello, L. 2040.

Adunanza del 9 ottobre 1917:

Dirette.

Agrosti Angiolo, soldato, L. 1008 — Giansanti Giovanni, id., L. 1008 — Balma Luigi, id., L. 612 — Orlandini Eugenio, id., L. 612 — Cartelli Domenico, id., L. 612 — Maroni Pietro, id., L. 756 — Chiozzi Giovanni, id., L. 1008 — Parolin Umberto, id., L. 1008 — Almonino Domenico, id., L. 612 — Gobbi Federico, sergente maggiore, L. 1120 — Tomaselli Primo, soldato, L. 612 — Vecchiani Alessandro, sergente, L. 1792 — Piccolo Gaetano, soldato, L. 756 — Geri Arturo, id., L. 612 — Mordiglia Giovanni, id., L. 1260 — Madini Angelo. id., L. 630 — Fiore Sabino, id., L. 1008.

Stella Pietro, soldato, L. 630 — Bartalena Italo, id., L. 630 — Marchesi Luigi, id., L. 1008 — Spessotto Enrico, id., L. 1008 — Rossi Santo, id., L. 612 — Calzolari Aldo, id., L. 1008 — Ferrario Francesco, id., L. 630 — Callegaro Paolo, id., L. 882 — Apostoli Carlo, id., L. 1008 — Pallaroni Luigi, caporale, L. 840 — Calzola Giuseppe, soldato, L. 1008 — Pacillo Pietro, id., L. 882 — Martelli Angelo, id., L. 630 — Setto Ferdinando, id, L. 1008 — Maso Cesare, id., L. 1008 — Camisa Giovanni, caporale maggiore, L. 840.

Genitori.

Tarsitano Francesco di Antonio, soldato, L. 630 — Portigliatti Piancera Michele di Ferdinando, id., L. 630 — Sanna Sebastiano di Pietro, id., L. 630 — Ventriglia Maria di Falcone Michele, id., L. 360 — Cambioli Rosa di Dal Ben Attilio, id., L. 630 — Chiantini Savino di Gino, id., L. 630 — Menichilli Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Andreotti Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Fontana Domenico di Basilio, sold., L. 630 — Marcheselli Giovanni di Alberto, id., L. 630 — Muroni Antonio di Serafino, id., L. 630 — Cattane Giacomo di Bortolo, id., L. 630 — Bevelchione Antonio di Adolfo, id., L. 630 — Felmoni Leone di Giacomo, sergente maggiore, L. 1120 — Migliaccio Nicola di Gaetano, soldato, L. 630 — Menegotto Riccardo di Giuseppe, id., L. 315 — Persichillo Giovanna di Saia Angelo, caporale, lire 840 — Firrincieli Salvatore di Giorgio, soldato, L. 630 — Castellani Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Archenti Carlo di Alessandro, id., L. 630 — Pedone Mauro di Sergio, id., L. 630 — Carboni Federico di Francesco, a. ufficiale, L. 1000 — Anchora Leonardo di Nicola, soldato, L. 630.

Gianetti Maria di Cianetti Giuseppe, soldato, L. 630 — Candido Ilario di Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Zenone Giovanni di Gottardo, soldato, L. 630 — Panico Ciro di Alfredo, id., L. 630 — Pezzina Pietro di Antonio, id., L. 630 — Tocci Ercole di Giuseppe, id., L. 630 — Fava Giacomina di Ioppa Augusto, id., lire 630 — Cannone Francesco di Carmelo, caporale, L. 840 — D'Agostino Pancrazio di Quirino, soldato, L. 630 — Bartolini Costantino di Giosuè, id., L. 630 — Pistone Crocifissa di Cassaro Salvatore, id., L. 630 — Fiscarelli Giuseppa di Mastronunzio Alfonso, id., L. 630 — Mizzoni Vincenzo di Achille, caporal maggiore, L. 840.

Audisio Giacomo di Michele, soldato, L. 630 — Ozino Nicola di Daniele, id., L. 630 — Rainero Rosa di Ozino Daniele, id., L. 630 — Passalacqua Angelo di Pietro, id., L. 630 — Lavorini Maria di Vezzani Michele, id., L. 630 — Zennaro Lucrezia di Trevisan Antonio, id., L. 630 — Olivo Leonarda di Infanti Domenico, id., L. 630 — Gherardelli Dalila di Fantini Nello, id., L. 630 — Vercesi Giovanni di Enrico, id., L. 630 — Carraria Martinotti Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Morici Pacifico di Enrico, id., L. 630 — Sioli Isaia di Ambrogio, id., L. 630 — Pellini Clemente di Ginese, id., L. 630.

Spagnoli Clemente di Santoro Alfredo, sottotenente, L. 1500 — Corti Gioacchino di Attilio, soldato, L. 630 — Epicoco Giovanni di Domenico, id., L. 630 — Vaccari Fioravante di Ferdinando, id., L. 630 — Pellegrino Antonio di Luigi, id., L. 630 — Moretti Domenico di Alfredo, id., L. 630 — Lombardi Maria di Crocetti Agostino, id., L. 630 — Romanelli Maria di Restante Giovanni, id., L. 630 — Marena Giacomo di Pietro, id., L. 630 — Fosso Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Tosi Cesare di Primo, id., L. 630 — Morlacci Clementina di Francìosi Felice, id., L. 630 — Caminiti Carmelo di Francesco, id., L. 630 — Floro Giuseppe di Emanuele, id., L. 630.

Bresciani Massimo di Agostino, caporale, L. 840 — Contri Cecilia di Lunardi Cristiano, sergente, L. 1120 — Aimone Carlo di Antonio, soldato, L. 630 — Balma Giuseppe di Bartolomeo, caporale, L. 840 — Di Caro Concetta di Bonadonna Rocco, soldato, L. 630 — Abruzzese Emilio di Valenzio, id., L. 630 — Cellini Degli Innocenti Maria di Degli Innocenti Giovanni, id., L. 630 — Cipriotti Maria di Stallone Francesco, id., L. 630 — Musumeci Domenico di Leonardo, id., L. 630 — Palmari Agostino di Francesco, sergente, L. 1120 — Mor Lelio di Francesco, soldato, L. 630 — Ginesti Francesco di Olindo, id., L. 630.

Mosciatti Pasquale di Angelo, soldato, L. 630 — Cocchi Giuseppe di Emilio, id., L. 270 — Colecchia Rosa di Triscinoglio Michele, id., L. 630 — Malfante Aurelio di Primo, caporale, L. 840 — Longoni Ernesta di Fumagalli Antonio, soldato, L. 630 — Capelli Clementa di Tattini Augusto, id., L. 630 — Costa Maria di Medici Benedetto, id., L. 630 — Pilla Valentino di Angelo, id., L. 630 — Calzolari Ambrogio di Ciro, id., L. 630 — Infalletta Rosa di Faraci Paolo, id., L. 630 — Gagliardi Anchise di Serafino, caporal maggiore, L. 840 — Ferrero Giovanni di Cesare, soldato, L. 630.

Agosti Caterina di Fazzi Andrea, soldato, L. 630 — Donato Rosanna di Cianni Ambrosio, id, L. 630 — Pinna G. Battista di Giuseppe, caporale, L. 840 — Padoan Luigi di Anacleto, soldato,

L. 630 — Costigliolo Giuseppe di G. Battista, sold, L. 630 — Iacomini Pietro di Aurelio, id., L. 630 — Franchini Carlo di Ademo, id., L. 630 — Puricelli Giuseppa di Mascazzini Giuseppe, id., L. 630.

Laureri Stefano di Cosimo, soldato, L. 630 — Ciolini Annunziata di Pini Adelino, id., L. 630 — Crosetti Antonio di Carlo, id., L. 630 — Mignani Agostino di Ferdinando, caporale, L. 840 — Oliviero Alfonso di Raffaele, soldato, L. 630 — Ribecai Filippo di Ubaldo, id., L. 630 — Frignati Catterina di Piantoni Ernesto, id., L. 630 — Bartolucci Maria di Cicali Pietro, id., L. 630 — Filippini Angelo di Pietro, id., L. 630 — Brienza Maria di Morsillo Rocco, id., L. 630 — Cavalli Francesco di Luigi, id., L. 630 — Bruni Fortunato di Tommaso, id., L. 630 — Biggio Maria di Biggi Emilio, id., L. 630 — Guastella Rocco di Russotto Salvatore, id., L. 630 — Brescia Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Di Pietrantonio Carmine di Giuseppe, id., L. 630 — Dominato Maria di Baldissera Ludovico, id., L. 630 — Sandroni Davide di Cesare, id., L. 630 — Talvacchia Rosa di Massoni Guido, carabiniere, L. 840.

Amadio Didimo di Angelo, soldato, L. 630 — Pozzolini Torello di Santi, id., L. 630 — Cannizzaro Giovanni di Ignazio e Raffaele, id., L. 630 — Righetti Giacomo di G. Battista, id., L. 420 — Corso Carmine di Antonino, id., L. 210 — Rombaldi Rustiziano di Giuseppe, id., L. 630 — Gallo Francesco di Pietro, id., L. 630 — Mattarozzi Michele di Angelo, id., L. 630 — Rainelli Santo di Michele, id., L. 630 — Insione Ernesto di Ciro, id., L. 630 — Di Micco Pietro di Ferdinando, id., L. 630 — Zappoli Cleto di Giuseppe, id., L. 630 — Bresolin Luigi di Angelo, caporale, L. 840 — Montanucci Annibale di Attilio, soldato, L. 630 — Bosoni Giuseppe di Enrico, id., L. 630 — Pavanello Antonia di Maron Luigi, sergente, L. 1120.

Feroci Nicola di Stefano, soldato, L. 630 — Milanaccio Maria di Vola Alfonso, id., L. 630 — Sangiorgi Agostino di Luigi, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Dalla signora Giulia Zani, moglie di Domenico Montico, venne denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciatale dalla Banca d'Italia, sede di Udine, in agosto 1917, per deposito di 4 buoni del tesoro quinquennali, 2ª emissione serie *C*, n. 44357, di L. 1000, e n. 66580 di L. 1000, e 3ª emissione serie *C*, n. 65691, di L. 1000 e serie *D*, n. 2787 di L. 5000, per essere tramutati al suo nome con vincolo per di lei cauzione in garanzia dell'appalto della rivendita di generi di privativa n. 1, in Udine.

Ai termini del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi buoni nominativi e vincolati alla predetta Zani Giulia, moglie di Domenico Montico senza obbligo della restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, giugno 1918.

Il direttore generale: CONTI-ROSSINI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 8 giugno 1918, da valere dal giorno 10 al giorno 16 giugno 1918: L. 173,50.

Roma, 9 giugno 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 11 giugno 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	—
Rendita 3,50 % netto	80 24
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	75 —
Rendita 3 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	86 75
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 62
al 1° aprile 1919	99 30
al 1° ottobre 1919	99 —
al 1° ottobre 1920	97 50
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 80
al 1° ottobre 1919	99 60
al 1° aprile 1920	99 40
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 12 1/2
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 80
al 1° ottobre 1922	98 60
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 12 1/2
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	83 89
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Siculo	312 25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	446 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	460 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	336 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	342 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	578 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	308 33
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	408 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	477 50
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	492 79
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	456 51
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	503 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	481 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	493 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	507 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	488 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	448 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *11 giugno 1918* (Bollettino di guerra n. 1113).

Tra Vallarsa e Val d'Astico e sul Basso Piava l'artiglieria avversaria cercò di sviluppare a più riprese azioni parziali di fuoco: fu vigorosamente ed efficacemente controbattuta dalla nostra.

A Monte Corno (Vallarsa), in Val Frenzela ed a Cortellazzo la fanteria nemica rinnovò vani tentativi di colpi di mano.

Ad est di Capo Sile nostre pattuglie fugarono il presidio delle prime linee avversarie e vi fecero bottino di una mitragliatrice, di due bombarde e di altre armi e materiale da guerra.

Cinque velivoli avversari vennero abbattuti in combattimenti aerei.

Diaz.

ROMA, 11. — L'Ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

All'alba del 10 corrente presso le Isole Dalmate due nostre piccole siluranti, al comando del capitano di corvetta Rizzo Luigi da Milazzo, attaccavano una divisione navale austro-ungarica costituita da due grandi corazzate tipo *Viribus Unitis*, protette da dieci cacciatorpediniere.

Le nostre unità, audacemente oltrepassata la linea dei cacciatorpediniere, colpivano con due siluri la nave capolinea e con uno la seguente.

Rincorse dai cacciatorpediniere, ne danneggiavano gravemente uno e rientravano incolumi alla loro base.

ROMA, 11. — Il comunicato del capo di stato maggiore della marina ha dato sobriamente notizia agli italiani della magnifica impresa marinara che ha recato un fiero colpo alla potenza dell'Austria sul mare e che conviene illustrare nei suoi principali particolari, affinchè sempre meglio risulti come la nostra marina eserciti una incessante attività in Adriatico e sappia cogliere le occasioni, per quanto rare e fugaci, di infliggere ogni possibile danno al nemico.

Questo è già stato ripetutamente assalito nelle sue munite basi, ove si riteneva sicuro da ogni offesa, ed ha così subito perdite indubbiamente assai gravi. Si è presentata finalmente l'occasione assalirlo in mare aperto, e, in un'azione notturna di sorpresa, si sono conseguiti risultati di primaria importanza militare, quali si potrebbero attendere da una battaglia vittoriosa.

Due grosse navi da battaglia del tipo *Viribus Unitis* avevano lasciato Pola nella notte del 9 giugno, e poco prima dell'alba si trovavano a breve distanza dalle isole che fronteggiano la costa dalmata.

Nostre siluranti perlustravano il mare a scopo di vigilanza e di eventuale offesa: una sezione delle più piccole fra esse, comandata dal capitano di corvetta Rizzo Luigi, si disponeva secondo gli ordini a far ritorno alla sua base, quando avvistò fumi sospetti: senza esitazione alcuna mosse loro incontro, pur sapendo che certamente avrebbe incontrato forze nemiche superiori: riconobbe trattarsi di due poderose navi da battaglia circondate da una forte scorta di cacciatorpediniere.

Il rischio era grande, ma l'animo era forte.

Le due minuscole siluranti, con ardita e decisa manovra, traversarono la linea dei cacciatorpediniere di scorta eludendone la vigilanza; presero posizione tra esse e le due navi maggiori e al momento opportuno lanciarono i loro siluri.

Le grandi navi austriache furono entrambe colpite, ed è noto che il siluro manda a picco o quanto meno infligge sempre danni gravissimi anche alle navi più potenti.

Il rombo sinistro degli scoppi rivelò al nemico la presenza delle nostre unità, che tuttavia riuscirono a prendere caccia. Qualche cacciatorpediniere tentò l'inseguimento ed aprì un fuoco vivace: ma ancora una volta la fortuna fu propizia al generoso ardire e le nostre unità riuscirono ad allontanarsi, non senza avere inflitto danni certamente gravi ad un cacciatorpediniere che serrava dappresso la silurante del comandante Rizzo. Le nostre navi rientrarono incolumi alla loro base senza danno e perdita alcuna.

Il successo ha pienamente arriso all'arditissima impresa per l'audacia e le mirabili doti di marinaio e di soldato del comandante Rizzo; per l'animo invitto degli uomini che equipaggiavano le due unità comandate da Giuseppe Aonzo e da Armando Gori.

Settori esteri.

La battaglia fra Montdidier e l'Oise è continuata ieri accanitissima. I tedeschi, che erano riusciti da prima a riportare importanti successi tattici e strategici, costringendo il nemico ad indietreggiare, sono stati in fine completamente respinti dovunque, lasciando nelle mani dei francesi oltre un migliaio di prigionieri.

Su altri punti del settore anche le truppe inglesi e americane hanno conseguito rilevanti successi, migliorando le proprie posizioni e infliggendo altre perdite al nemico in prigionieri e in materiale da guerra.

Squadriglie anglo-francesi volarono il 9 corrente sul fronte Noyon-Montdidier, mitragliando e bombardando truppe e trasporti in movimento e in luoghi di concentrazione.

Fra gli obbiettivi colpiti dagli aviatori alleati sono segnalati un aerodromo presso Roye, un deposito di munizioni a Montdidier, vagoni a Canchy e furgoni a Lagny e a Hainvillers.

In combattimenti aerei essi abbatterono 26 apparecchi nemici ed obbligarono altri ad atterrare danneggiati.

In Palestina le forze inglesi ed arabe effettuarono con successo l'8 corrente varie importanti operazioni contro le trincee turche della costa e dell'Hedjaz.

Nell'Africa orientale l'attività delle colonne tedesche si limita ormai ad attacchi di sorpresa contro i posti inglesi di Malema e quelli portoghesi di Umpuhua.

Telegrafano da Washington che da mercoledì della passata settimana non sono più avvenuti attacchi di sottomarini tedeschi sulle coste degli Stati Uniti.

Il comando supremo della flotta annuncia di aver preso tutte le precauzioni necessarie e si dimostra oltremodo soddisfatto per lo stimolo straordinario dato dall'aggressione tedesca agli arruolamenti, così di terra, come di mare.

Maggiori notizie sui combattimenti di ieri nel settore occidentale sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Ieri alla fine della giornata e nella notte i tedeschi continuarono la pressione in direzione di Estrées Saint-Denis e Ribecourt. Sulla sinistra la resistenza dei francesi fu efficace. I tedeschi non hanno potuto impadronirsi nè di Le Ploiron, nè di Courcelles. Il villaggio di Mery fu ripreso dai francesi ieri sera alle 22. Lo sforzo principale dei tedeschi si portò sul fronte Belloy-Marqueglise. Un potente attacco condotto con grossi effettivi riuscì a respingere i francesi dapprima fino all'Aronde, ma con un magnifico ritorno offensivo le truppe francesi ricacciarono il nemico su tutto questo fronte e ristabilirono le posizioni sulla linea a sud di Belloy-Saint Maur e a sud di Marqueglise e di Vaudlicourt.

Sulla destra dei francesi violenti combattimenti furono impegnati al massiccio boscoso a nord di Dreslincourt. I tedeschi, che avevano accumulato in questa regione grandi forze, hanno potuto raggiungere Antoval, costringendo le truppe francesi a portare la loro linea di resistenza ad ovest ed a sud di Ribecourt.

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La battaglia è continuata oggi da Montdidier fino all'Oise. A sinistra le nostre truppe, appoggiate da carri d'assalto, hanno contrattaccato, dopo mezzogiorno, sopra un fronte di 12 chilometri tra Rubescourt e Saint Maur. Malgrado l'accanita resistenza del nemico abbiamo raggiunto i margini sud di Lefretay, abbiamo preso la

collina situata fra Courcelles e Mortmar ed abbiamo portato le nostre linee ad oltre due chilometri ad est di Méry. Abbiamo pure ripreso Belloy, il Bois de Genlis ed abbiamo raggiunto i margini sud di Saint Maur. Il nemico, che ha subito gravi perdite, ha lasciato oltre un migliaio di prigionieri e parecchi cannoni nelle nostre mani.

Al centro i tedeschi che erano riusciti a spingersi fino a sud della fattoria di Loges e di Antheuil sono stati ricacciati oltre questi due punti dalle nostre truppe che hanno agito in collegamento con unità vicine.

Alla destra il nemico, accentuando la sua pressione, ha cercato di raggiungere la valle di Matz. Parecchi violenti attacchi lanciati su Chevincourt sono stati respinti. Il nemico è riuscito a prender piede in Machemont e in Bethancourt, che sono aspramente disputati.

A sud dell'Ourcq le truppe americane si sono stamane brillantemente impadronite del Bois Bellau ed hanno fatto 300 prigionieri.

LONDRA, 11. — Il comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio di oggi dice:

La notte scorsa le truppe australiane effettuarono con completo successo una nuova operazione di dettaglio in vicinanza di Morlancourt.

La nostra linea a sud di questo villaggio fu avanzata per una profondità di circa mezzo miglio sopra un fronte di oltre un miglio e mezzo. Ci impadronimmo di 233 prigionieri, di 21 mitragliatrici e di un mortaio da trincea.

Effettuammo durante la notte un colpo di mano coronato da successo, durante il quale prendemmo vari prigionieri, due mitragliatrici ed infliggemmo numerose perdite al nemico a nord-ovest di Morlancourt, a sud della Scarpe e ad est della foresta di Nieppe.

Il nemico effettuò un colpo di mano contro i nostri posti nel bosco di Aveluy. Un nostro uomo manca.

L'artiglieria nemica ha spiegato attività durante la notte ad ovest di Lens lanciando granate tossiche.

LONDRA, 11. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Il numero dei prigionieri catturati nell'operazione coperta da successo che effettuammo la notte scorsa a sud di Morlancourt si eleva a 298, compresi 5 ufficiali. Null'altro particolarmente interessante da annunciare.

PARIGI, 11. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano, in data di stasera, dice:

A nord ovest di Château Thierry siamo riusciti ancora una volta ad avanzare le nostre posizioni nel bosco di Bellau. Abbiamo fatto 250 prigionieri fra cui 3 ufficiali ed abbiamo preso una quantità abbastanza notevole di materiale, comprese numerose mitragliatrici e mortai da trincea.

In Woëvre le nostre batterie hanno effettuato un tiro di neutralizzazione rapido ed efficace.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, aderendo alla commemorazione di Vittorio Locchi, compiutasi in Roma, ha inviato il seguente telegramma a S. E. il ministro Fera:

« Ho molto gradito il pensiero che la famiglia postale-telegrafica tanto benemerita ha avuto per me in così solenne occasione. Mi associo all'omaggio reso alla memoria del valoroso poeta soldato e con sicura fede nel vittorioso successo finale delle armi nostre ricambio di cuore il saluto cortese.

« VITTORIO EMANUELE ».

S. M. la Regina Elena ha fatto rimettere a S. E. il presidente del Consiglio on. Orlando, anche a nome dei Reali principi, L. 12,500 per l'acquisto di 500 buoni del tesoro, da L. 25, da distribuire alle tramviere romane secondo l'esempio dato l'altro ieri da Sua Eccellenza inaugurando il primo dei posti di ristoro delle nuove lavoratrici.

La Missione belga ebbe ieri in Roma nuove e solenni attestazioni di plauso e di simpatia.

Alle ore 13, all'Hôtel Excelsior, ebbe luogo una colazione d'onore offerta dal ministro del Belgio a Roma e dalla contessa Van Den Steen ai ministri italiani. Parlarono il ministro belga Carton de Wiart e il presidente del Consiglio Orlando.

Nel pomeriggio, alle 17, si tenne in Campidoglio l'annunziato ricevimento che riuscì solenne e degno. Il sindaco Colonna salutò la Missione con vibrato discorso. Rispose ringraziando il capo della Missione Joble da Alviella.

All'uscita dal palazzo capitolino la folla riunitasi sul piazzale acclamò vivamente gli eminenti ospiti di Roma.

Nella sede dell'Associazione della stampa, alle ore 21, mentre una folla immensa stazionava in piazza Colonna acclamando, si svolse l'annunziato ricevimento.

Erano presenti il ministro Bissolati, l'ambasciatore inglese, le autorità cittadine, numerosi deputati, giornalisti ed una eletta folla di invitati.

Dal terrazzo dell'Associazione parlò alla folla, acclamatissimo, il ministro Vandervelde.

Nell'ampio salone parlarono l'on. Torre, presidente dell'Associazione e il presidente della Missione Carton de Wiart.

L'on. Bissolati e il prefato presidente della Missione parlarono alla folla che acclamò entusiasticamente agli alleati mentre la banda musicale ne alternava gli inni.

Dopo un cordiale rinfresco, la Missione lasciava, ossequiata, l'Associazione.

TELEGRAMMI "STEFANI"

WASHINGTON, 10. — Il ministro della guerra Baker, ricevendo una rappresentanza di cacciatori alpini francesi, ha dichiarato che oltre 700 mila soldati americani sono stati inviati finora in Francia.

ROMA, 11. — L'ing. Camillo Cerruti di Milano, nipote del compianto vice ammiraglio Cesare Cerruti, senatore del Regno, ha testè rimesso al Ministero della marina la cospicua somma di lire diecimila destinandola ai tre militari 2° capo torpediniere S. Milani, marinaio scelto Angelini e fuochista scelto Corrias che col comandante Pellegrini nella notte del 14 maggio u. s. con ammirevole audacia ed eroismo penetravano nel porto di Pola e silurarono ripetutamente una grande nave nemica.

LONDRA, 11. — *Camera dei comuni.* — Outhwaite domanda al ministro degli affari esteri quali misure intende prendere per assicurare la liberazione degli czeco-slovacchi e degli jugo-slavi imprigionati senza processo dal Governo austriaco per la loro attività nazionalista.

Lord Cecil risponde che il Governo britannico non ha il modo di modificare l'azione del Governo austriaco, ma le persone in questione sono nemici dei nostri nemici e come tali hanno diritto alla nostra più calda simpatia.

PARIGI, 11. — Il *Petit Journal* dice che Clémenceau si è recato al fronte, ove ha conferito con parecchi generali. Ritornato a Parigi, il presidente del Consiglio ha portato notizie rassicuranti. Le informazioni da lui raccolte indicano che i tedeschi hanno subito gravissime perdite.

Il *Petit Journal* annunzia che il capitano aviatore Derode, che abbattè sette apparecchi nemici, rimase ucciso il 4 giugno in un combattimento contro forze superiori.

PARIGI, 11. — Il Consiglio di revisione ha respinto i ricorsi dei condannati nel processo del *Bonnet Rouge.*

ZURIGO, 11. — Burian nell'intervista con l'*Az Est* ha detto che la questione polacca fu discussa a Berlino. La Germania ha respinto la formula austriaca. La questione sarà risolta con riguardo ai reciproci interessi. Nulla ancora è stato deciso circa il problema jugo-slavo.

Si ha da Varsavia: I tedeschi hanno proceduto a nuovi arresti, fra cui quello di Alessandro Rosset, consigliere municipale, capo del partito progressista, eletto recentemente consigliere di Stato.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*